



COMUNE DI TURSI

- Provincia di Matera -

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

(In attuazione della L.R. 20.07.1999 N° 19 e D. Lgs. 31.03.1998 N° 114)

(Approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 19/08/2003)

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	21	Vendite straordinarie e forme speciali
1	Finalità	22	Modalità di svolgimento delle Vendite di Liquidazione
2	Definizioni	23	Modalità di svolgimento delle vendite di Fine stagione o Saldi
3	Adeguamento strumenti urbanistici generali ed attuativi, regolamento di polizia locale ed altre norme	24	Disposizioni comuni per Liquidazione – Saldi e Vendita Promozionale
	TITOLO II – ESERCIZI DI VICINATO	25	Forme speciali di vendita
4	Apertura – Adempimenti del richiedente	26	Spacci interni
5	Adempimenti dell’Ufficio	27	Gli apparecchi automatici
6	Inizio attività	28	Le Vendite per Corrispondenza, Televisione o altri sistemi di Comunicazione
7	Sospensione e chiusura	29	Le Vendite al Domicilio del consumatore
8	Trasferimento	30	La propaganda ai fini commerciali
9	Ampliamento di superficie		TITOLO V – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
10	Esercizi di vicinato nel Centro Storico e disposizioni varie nell’abitato	31	Le sanzioni
	TITOLO III – LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	32	Sanzioni accessorie
11	Individuazione delle aree	33	Revoca autorizzazioni
12	Apertura – Trasferimento e Ampliamento	34	Norme transitorie e finali
13	Autorizzazioni dovute		
14	Correlazione tra il rilascio di autorizzazione edilizia e di apertura di una Media Struttura		
15	Le Grandi Strutture di Vendita - Procedura		
	TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI		
16	Subingresso		
17	Affidamento in gestione di reparto		
18	Esercizio congiunto di vendita al dettaglio e all’ingrosso		
19	Parcheggi: disposizioni e deroghe		
20	Attività di vendita di giornali – quotidiani e periodici		

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Tursi, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 31.03.1998 N° 114 e dalla L.R. 20.07.1999 N° 19 e loro modificazioni ed integrazioni, relative alla disciplina della riforma e del dettaglio su aree private del commercio in sede fissa, con il presente regolamento intende dare adempimento e regolare le funzioni e gli obblighi demandatigli perseguendo le finalità in appresso indicate armonia con quanto stabilito dalla Regione Basilicata:

- favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere, a tale fine, forme di incentivazione;
- favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, il rispetto e la tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo e qualificando la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, che eviti il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
- rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostruire un ambiente idoneo al futuro sviluppo del commercio;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, in un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

2. Le disposizioni della programmazione della rete distributiva in genere e del rilascio delle autorizzazioni di apertura, trasferimento e ampliamento delle medie strutture di vendita hanno validità di **tre anni** ed efficacia fino alla entrata in vigore di una successiva norma programmatica.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti norme, si intendono:

- per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- per concentrazione l'unione di attività e superfici autorizzate di più esercizi commerciali preesistenti in un nuovo esercizio commerciale;
- per accorpamento l'unione in un esercizio preesistente di attività e superfici di altri esercizi commerciali;
- per l'esercizio di vicinato gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 150;
- per "medie strutture di vendita" gli esercizi con superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500,

suddivise in **medie strutture inferiori** con superfici di vendita tra mq. 150 e 800 e **medie strutture superiori** con superfici di vendita comprese tra mq. 800 e 1.500;

- per “grandi strutture di vendita” gli esercizi con superficie superiore a mq. 1.500;
- per centro commerciale, una media struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; costituisce sempre centro commerciale quella struttura.

Art. 3 – ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI, REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE ED ALTRE NORME

1. Le grandi e medie strutture possono essere insediate in aree aventi specifica destinazione nelle quali possono essere ammessi anche gli esercizi di vicinato.

2. La individuazione di zone definite con la dizione generica di destinazione commerciale consente l’ammissione di soli insediamenti di esercizi di vicinato.

3. Le norme urbanistiche devono favorire la conservazione e l’insediamento di esercizi di vicinato capaci di valorizzare particolari percorsi e luoghi tradizionali del commercio favorendone la fruibilità.

4. Gli strumenti urbanisti generali ed attuativi, il regolamento di polizia locale e le altre norme regolamentari e d’indirizzo vigenti si intendono adeguati agli indirizzi generali forniti dalla Regione Basilicata ed alle disposizioni come recepite dal presente regolamento per la parte inerente l’oggetto del presente regolamento.

TITOLO II

ESERCIZI DI VICINATO

Art. 4 – APERTURA ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1. L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetto a Comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune e l'attivazione può essere effettuata solo decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dal Comune stesso.

2. La comunicazione, di cui al punto 1., deve essere prodotta su apposito modello approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali, redatta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice ed allegato, in fac-simile, il presente regolamento.

3. Nella comunicazione, oltre alle generalità, residenza, ubicazione ed altri elementi identificativi previsti dal modello, il soggetto interessato dovrà dichiarare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di carattere morale in tutti i casi e, per il solo settore alimentare, i requisiti di carattere professionale;
- l'assenza di cause di divieto, decadenze o sospensione;
- il possesso dei cosiddetti requisiti "oggettivi" relativi al rispetto delle norme urbanistiche sull'agibilità dei locali, igienico-sanitarie, di polizia locale, ecc.;
- l'esito della eventuale valutazione dell'amministrazione Comunale sull'impatto del nuovo esercizio nell'esistente apparato distributivo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 comma 1 lett. C) del D. Lgs. 114/98.

4. Le disposizioni del presente articolo devono comunque intendersi integrate dalle specifiche norme dettate in merito dal D. Lgs. 31.03.1998 N° 114 e successive modificazioni ed integrazioni alle quali si fa esplicito riferimento.

5. Sono soggette, oltre a quelle specifiche di settore, anche alle disposizioni del presente articolo le attività connesse alle funzioni e compiti amministrativi trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 31.03.1998 N° 112, comprese le agenzie di affari, di vendita o esposizione se negli stessi locali si svolgono attività di carattere commerciale.

Art. 5 – ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione l'ufficio, qualora verifichi che la medesima non è completa di dati o documenti necessari all'istruttoria della pratica, invia richiesta all'interessato per l'integrazione degli elementi mancanti. In tal caso il termine di 30 giorni, di cui all'art. 4 del presente, è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei dati o documenti richiesti perché mancanti o carenti.

2. L'ufficio comunale procederà, entro il termine di cui al comma precedente alla verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge dichiarati dall'interessato. Qualora viene riscontrata l'insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio procederà, entro il suddetto tempo di giorni 30 a notificare all'interessato un provvedimento di diffida ad attivare l'esercizio. L'ufficio provvederà alla verifica acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziario relativo alla posizione dell'interessato, con richiesta al Tribunale competente, ovvero acquisendo d'ufficio la documentazione rilasciata dallo stesso comune o da altre pubbliche amministrazioni, oltre alle verifiche anti-mafia, acquisirà, inoltre, la certificazione di igienicità e agibilità dei locali.

3. In caso di diffida all'avvio dell'attività, provvedimento di sospensione ordinanza di chiusura, ecc. l'ufficio comunale emanerà copia del provvedimento al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. –

Art. 6 – INIZIO ATTIVITA'

1. L'interessato può dare inizio all'attività decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio comunale, con le modalità indicate negli artt. 4 e 5 del presente.

2. Ad avvenuta ed effettiva attivazione, entro e non oltre 30 giorni, l'interessato dovrà presentare copia della comunicazione di inizio attività alla C.C.I.A.A., all'Ufficio Imprese, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Art. 7 – SOSPENSIONE E CHIUSURA

1. Nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 del D. Lgs. 114/98 il sindaco dispone, con propria ingiunzione la sospensione dell'attività di vendita o la chiusura immediata di un esercizio di vicinato di vendita, in caso di svolgimento abusivo dell'attività e nelle altre situazioni previste dal richiamato art. 22.

Art. 8 – TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento degli esercizi di vicinato avviene previa comunicazione all'ufficio comunale e dopo trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dello stesso ufficio.

2. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia a quanto già detto all'art. 4 del presente.

3. Qualora il trasferimento coincide con modificazioni dell'elemento soggettivo o con l'ampliamento del settore di attività, da *non alimentare ad alimentare*, l'ufficio è facoltato dal procedere a verifiche, in quanto la stessa è stata già effettuata in sede di comunicazione all'apertura; analogamente si procede per autocertificazione e certificazione anti-mafia. Per tutti gli altri adempimenti dell'ufficio si rinvia a quanto detto all'art. 5.

Art. 9 – AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE

1. L'ampliamento di superficie di un esercizio di vicinato va contenuto entro il limite di mq 150 ed è soggetto alle stesse procedure, comunicazione e tempistica previste per il trasferimento di cui all'art. 8 del presente.

**Art. 10 – ESERCIZI DI VICINATO NEL CENTRO STORICO E DISPOSIZIONI VARIE
NELL'ABITATO**

1. Per gli esercizi di vicinato nel centro storico, aventi superficie non superiore a 100 mq, si deroga dal rispetto delle superfici minime (aerazione e luci) fenestrate, stabilite negli attuali atti tecnici ed urbanistici.

Gli stessi esercizi sono esentati dall'obbligo del parcheggio.

3. L'amministrazione comunale, con apposito atto deliberativo può disporre esenzioni tributarie per gli esercizi di vicinato nel centro storico per un periodo non superiore ad un quinquennio, al fine di agevolare l'apertura o il mantenimento di dette strutture.

4. In attesa di una riqualificazione del proprio territorio, previa valutazione dell'apparato distributivo, comparato al tessuto urbano ed in relazione ai programmi di riqualificazione della rete commerciale finalizzata alla realizzazione di infrastrutture e servizi idonei alle esigenze dei consumatori, atteso che con atti deliberativi si è data, nei modi richiesti, attuazione alle disposizioni regionali in merito, per i rioni Europa, Petto e Costa, sono ammessi nuovi insediamenti di esercizi di vicinato di superficie non superiore a 100 mq., per essi possono estendersi le deroghe indicate nel presente articolo per il centro storico.

TITOLO III

LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 11 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Per la definizione di media struttura si riporta all'art. 2 del presente regolamento.

2. Gli insediamenti di medie strutture nell'area di vigenza del presente regolamento, intesa anche come ampliamento delle strutture esistenti, sia inferiori che superiori sono ammessi nelle zone indicate negli allegati individuate con apposita conferenza di servizio:

A: Strutture medie inferiori preesistenti nel C.A.;

B: Nuove ubicazioni di strutture medie-inferiori nel C.A.;

C: Nuove ubicazioni di strutture medie inferiori e superiori in località Panevino;

D Nuove ubicazioni di strutture medie-inferiori e superiori lungo l'asse da località Frascarossa alla provinciale Sinnica.

3. Non sono concesse deroghe ai parametri di legge per medie e grandi strutture da insediare nelle zone previste negli allegati "C" e "D".

Art. 12 – APERTURA – TRASFERIMENTO e AMPLIAMENTO

1. E' richiesta l'autorizzazione comunale alle medie strutture di vendita per:

- l'apertura;
- la trasformazione di un settore monotono in settore misto;
- il trasferimento di sede;
- l'ampliamento della superficie di vendita entro il limite consentito per le medie strutture, anche a seguito di accorpamento di esercizi preesistenti.

2. Il procedimento autorizzatorio deve concludersi entro il termine di novanta giorni, trascorso il quale, le domande si ritengono accolte in assenza di comunicazione del provvedimento di diniego. Il procedimento è condotto nel rispetto delle norme atte ad assicurare trasparenze e snellezze e la partecipazione ai sensi della legge 7.08.90 N° 241 e successive modificazioni.

3. Le richieste inviate al Comune devono prodursi in bollo, su apposito modulo come indicato all'art. 4 punto 2 del presente regolamento e sono assoggettate all'iter:

- ricevuta comprovante la data di ricezione della domanda e contenente i dati di cui all'art. 8 della L. 241/90 (se presentata brevi manu) ovvero la sua spedizione entro tre giorni all'interessato;
- entro dieci giorni dalla ricezione della domanda l'inoltro all'interessato di comunicazione dove si indica se la domanda è incompleta e con la quale pertanto si richiede l'integrazione dei dati o della documentazione mancante interrompendo il termine per la conclusione del procedimento;
- l'effettuazione della verifica dei requisiti e presupposti di legge entro il termine previsto per il silenzio-assenso e la notifica entro il medesimo termine di un provvedimento di diniego qualora si ravvisi l'insussistenza di una delle condizioni di legge ovvero il rilascio dell'autorizzazione se gli accertamenti hanno dato esito positivo.

L'interruzione del termine fissato per il silenzio-assenso per una seconda volta qualora si verificano esigenze istruttorie. Nel termine intercorrente dalla presentazione delle domande a quello in cui "scatta" il silenzio-assenso, stabilito in giorni novanta, saranno verificate il possesso dei requisiti che l'interessato deve dichiarare nella domanda ai sensi del comma 2 dell'art. 8 ovvero:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi sono nel caso di commercio di prodotti alimentari) di cui all'articolo 5 del decreto;

- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2 e 3, del D. Lgs. 114/98.

Nel termine intercorrente dalla presentazione delle domande a quello in cui "scatta" il silenzio-assenso, stabilito in giorni novanta, saranno verificate il possesso dei requisiti che l'interessato deve dichiarare nella domanda ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del D. Lgs.114/98, ovvero:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo nel caso di commercio di prodotto alimentari) di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del D. Lgs. 114/98.

4. In caso di riduzione di superficie e di estensione e riduzione di settore merceologico, si specifica che:

- l'estensione di settore merceologico è, all'apertura di nuovo esercizio, soggetto a preventiva autorizzazione;
- la riduzione di superficie e di settore merceologico è soggetta a comunicazione, che deve essere presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'effettuazione dell'operazione.

5. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- coloro che sono stati dichiarati falliti;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è previsto una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,444,513,513-bis,515,516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

6. In caso di domande concorrenti le richieste sono esaminate secondo le seguenti priorità:

- concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita, in esercizio da almeno tre anni con l'assunzione dell'impegno di reimpiegare il relativo personale dipendente, sulla base del numero maggiore di personale reimpiegato e maggiore superficie concentrata;
- ampliamento;
- nuova apertura di esercizio del settore non alimentare richiesta da soggetto che ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio regolarmente riconosciuto previsto dal comma 9 dell'articolo 5 del Decreto legislativo e dall'art. 47 della Legge Regionale;
- nuova apertura.

7. Sono considerate concorrenti le domande pervenute al Comune nello stesso giorno, a tale fine si tiene conto della data di spedizione, se effettuata con raccomandata, tramite il servizio postale.

8. Valgono per le autorizzazioni comunali le operazioni di verifica dell'ufficio preposto, indicate nell'art. 5, 6 e 7 del presente regolamento.

9. Il rilascio dell'autorizzazione è assoggettato ai diritti di € 100,00.

10. L'autorizzazione è soggetta a revoca nei modi e termini previsti dall'art. 22 e comma 4

del D.Lgs n. 114/98.

Art. 13 – AUTORIZZAZIONI DOVUTE

1. Devono essere sempre concesse, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche le autorizzazioni:

- per la vendita al dettaglio all'operatore che esercita la corrispondente attività di vendita all'ingrosso, di cui all'articolo 6 della Legge Regionale purchè venga salvaguardato il principio di cui all'art. 18 del presente regolamento;
- alla concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 18 della Legge Regionale;
- al trasferimento in qualsiasi zona del territorio comunale con le limitazioni vigenti in detta zona;
- all'ampliamento della superficie di vendita che non eccede il 50 per cento della superficie originaria dell'esercizio per una sola volta entro i limiti consentiti per le medie strutture;
- all'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, in attività da almeno un anno, che non eccede il 50 per cento della superficie originaria dell'esercizio e per una sola volta qualora l'ampliamento comporti il superamento del limite dimensionale degli esercizi di vicinato.

2. Il trasferimento della gestione e della titolarità la riduzione di superficie o di un settore merceologico e la cessazione dell'attività di una media struttura di vendita sono soggetti a denuncia al Comune utilizzando la modulistica indicate all'art, 4 punto 2 del presente regolamento.

Art. 14 – CORRELAZIONE TRA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E DI APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA

1. Il rilascio della autorizzazione all'apertura, all'ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, nel caso comporti nuova edificazione ed in tutti i casi nei quali è previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia edilizia, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a preventivo assenso del Responsabile dell'Area Tecnica.

2. La stessa Area Tecnica, su richiesta dell'interessato, esprime il preventivo assenso sulla base della conformità del progetto preliminare, dal medesimo sottoposto al parere, con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. Il progetto preliminare dovrà avere un livello di approfondimento tecnico tale da consentire la verifica del rispetto di tutti gli standard e dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici.

4. L'Area Tecnica si pronuncia entro novanta giorni. La domanda di assenso, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione da parte del Comune della valutazione di impatto ambientale, qualora tale valutazione sia richiesta.

5. Qualora sia stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2 l'autorizzazione edilizia deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla presentazione del progetto esecutivo.

6. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita rilasciata sulla base dell'assenso di cui al precedente comma 2, decade se, dalla data dell'avvenuto rilascio non sia stata richiesta la corrispondente autorizzazione edilizia nei tempi stabiliti nella lettera a), comma 4, Articolo 22 del Decreto Legislativo.

7. L'annullamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione edilizia comportano la revoca della corrispondente autorizzazione all'apertura della media struttura di vendita.

Art. 15 – LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – PROCEDURA

1. Per il rilascio di autorizzazioni delle grandi strutture di vendita, si richiama integralmente l'art. 20 della Legge Regionale 20.07.1999 N° 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono ammessi insediamenti produttivi di grandi strutture di vendita nelle zone indicate negli allegati A e B di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 – SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla comunicazione al comune con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 4 punto 2 del presente regolamento;

2. La comunicazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o titolarità dell'esercizio.

3. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi subentranti che ne siano sprovvisti, devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 entro un anno dalla data di acquisto del titolo.

4. Il termine di un anno può essere prorogato qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Art. 17 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI REPARTO

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed al Comune. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, al Comune ed alla Camera di Commercio. La fattispecie non costituisce caso di subingresso.

Art. 18 – ESERCIZIO CONGIUNTO DI VENDITA AL DETTAGLIO E all'INGROSSO

1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio.

2. Il divieto non si applica per la vendita in forma esclusiva dei seguenti prodotti:

- a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramente ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli per riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori e parti di ricambio;
- i) auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;

- l) legnami;
- m) mobili.

Art. 19 – PARCHEGGI: DISPOSIZIONI E DEROGHE

1. Le strutture comunali del centro urbano, esistenti prima della emanazione del presente regolamento, possono ampliarsi, acquisendo la qualità di media struttura inferiore fino a mq 300, in deroga al requisito delle aree da destinare a parcheggio, con acquisizione degli stessi per compensazione con aree disponibili in un raggio di 200 mt.

2. Le nuove strutture, anche se inferiori a mq 300, dentro e fuori dal centro urbano devono garantire per i parcheggi i parametri previsti dalla vigente norma.

3. Sono esentati dall'obbligo del parcheggio solo i casi previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

4. La dotazione di aree private a parcheggio per gli insediamenti di nuove medie strutture, così come previsto nell'articolo 12 della Legge Regionale, è determinata nelle seguenti misure minime:

- medie strutture di vendita alimentari o miste con superficie di vendita superiore a 150 mq. ed inferiore a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
- medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a mq. 150 ed inferiore a mq. 1.500: mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
- medie strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita da mq. 1.500 sino a mq. 2.500: mq. 1,5 per ogni metro quadro di superficie di vendita;
- medie strutture di vendita non alimentari, nella quale è esercitata all'attività congiunta di vendita al dettaglio ed all'ingrosso, con superficie di vendita superiore a mq. 250:mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie di vendita.

5. Qualora trattasi di un centro commerciale la superficie è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie.

6. La disponibilità delle aree, nelle misure indicate, è requisito essenziale per il rilascio della autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venire meno di esse costituisce motivo di revoca della stessa.

7. Nel caso di ampliamento di strutture autorizzate sulla base delle precedenti norme in materia, quanto previsto nel presente articolo resta valido per la superficie ampliata.

Art. 20 – ATTIVITA' DI VENDITA DI GIORNALI, QUOTIDIANI e PERIODICI

1. L'attività di vendita di giornali – quotidiani e periodici è regolamentata da apposita normativa dello Stato e della Regione a cui si fa esplicito rimando.

Art. 21 – VENDITE STRAORDINARIE E FORME SPECIALI

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliatamente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei prodotti.

2. Le tipologie delle vendite straordinarie, così come individuate innanzi, si espletano in:

- a) vendite di liquidazione che possono essere effettuate dall'esercente dettagliatamente in

qualsiasi momento dell'anno, al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

L'esercente è tenuto in tali casi a dare comunicazione preventiva al comune dove siano indicati i dati e gli elementi comprovanti il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra.

- b) vendite di fine stagione che riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- c) vendite promozionali che possono essere effettuate dall'esercente dettagliatamente per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

Nelle vendite straordinarie lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

3. Vendita straordinaria è definita pure la "*vendita sottocosto*" di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati.

Art. 22 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

1. Per vendite di liquidazione si intendono le vendite effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per un periodo non superiore a sei settimane nei casi di trasferimento dell'azienda in altro locale e trasformazione o rinnovo dei locali e per un periodo non superiore a tredici settimane nei casi di cessazione dell'attività commerciale e cessione dell'azienda. Nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali la vendita di liquidazione non potrà essere effettuata nei trenta giorni precedenti il periodo dei saldi di fine stagione.

3. Le vendite di liquidazione sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno quindici giorni prima, nei seguenti modi:

- contestualmente alla denuncia di cessazione dell'attività, nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 114/98, nel caso della cessazione dell'attività commerciale o di cessione a terzi dell'azienda. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;
- contestualmente alla denuncia di trasferimento, nei termini previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 114/98, nel caso di trasferimento dell'esercizio di vicinato. In tal caso gli effetti della denuncia hanno decorrenza alla fine del periodo di vendita di liquidazione;
- nel caso del trasferimento della media o grande struttura di vendita la comunicazione dell'interessato deve essere effettuata successivamente alla comunicazione del Comune di avvenuto rilascio dell'autorizzazione al trasferimento o alla decorrenza dei termini del silenzio assenso. In tal caso il precedente titolo autorizzatorio conserva la propria validità per tutto il periodo della vendita di liquidazione;
- nel caso della trasformazione o rinnovo dei locali alla comunicazione deve essere allegata copia della concessione o autorizzazione edilizia o altro titolo similare ammesso dalle vigenti

disposizioni in materia edilizia. Al termine delle vendite l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per l'effettuazione dei lavori. Il titolare deve presentare al Comune al termine dei lavori, entro trenta giorni dalla riapertura, tutta la documentazione fiscale relativa ai lavori effettuati;

- nel caso di cessione di azienda o di una sua succursale, alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata debitamente registrata.

4. Il richiedente deve in ogni caso indicare:

- la data di inizio e la durata della iniziativa;
- le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse;
- ubicazione dei locali.

5. Per cessazione dell'attività è da intendersi anche la cessazione di uno dei due settori merceologici per i quali l'esercizio è abilitato alla vendita.

6. Dalla data di inizio delle vendite di liquidazione è fatto assoluto divieto di introdurre nei locali di vendita e nelle pertinenze dello stesso altre merci del genere per le quali viene effettuata la liquidazione. Il divieto interessa sia le merci in acquisto che in conto deposito.

7. È fatto assoluto divieto dell'utilizzo della dizione vendite fallimentari o di fare qualsiasi riferimento, anche come termini di paragone, a procedure fallimentari e simili nel pubblicizzare le vendite di liquidazione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Art. 23 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI

1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite effettuate dall' esercente dettagliante di prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell'anno:

- dal 7 gennaio al 7 marzo;
- dal 10 luglio al 10 settembre.

3. Le vendite sono soggette a previa comunicazione al comune da effettuarsi, almeno cinque giorni prima, con indicazione della data di inizio e della durata.

4. Le merci offerte a prezzi di saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni normali. Nel caso tale separazione non fosse possibile queste ultime non possono essere poste in vendita. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino più prezzi di vendita secondo la varietà degli articoli, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più basso e quello più alto con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica dovranno essere venduti a tale prezzo.

Art. 24 – DISPOSIZIONI COMUNI PER LIQUIDAZIONE, SALDI E VENDITA PROMOZIONALE

1. La pubblicità relativa alle vendite di cui ai precedenti articoli deve essere impostata in maniera non ingannevole per il consumatore, deve contenere gli estremi della comunicazione e la

durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità ed ai prezzi

2. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli per verificare se le scorte siano effettivamente esaurite.

3. Gli organi di vigilanza possono effettuare controlli presso i punti di vendita, avvalendosi di periti ed esperti iscritti negli albi presso i competenti tribunali, appositamente incaricati.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma ed ai precedenti articoli si applica la sanzione prevista al comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs.114/98. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

5. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni del presente articolo anche per le vendite promozionali.

Art. 25 – FORME SPECIALI DI VENDITA

1. Vengono individuate forme speciali di vendita soggette a comunicazione all'Ufficio Comunale, per le Società aventi sede in Tursi o in esso operanti con ubicazione dell'esercizio. L'attività può essere iniziata purchè venga svolto l'iter previsto per esercizi di vicinato, come esplicitato nel presente Regolamento dagli artt. 4 e seguenti che siano compatibili con le tipologie delle forme speciali esaminate di seguito nel dettaglio:

- spacci interni;
- apparecchi automatici;
- vendita per corrispondenza – Televisione o altri sistemi di comunicazione;
- vendita a domicilio;
- propaganda ai fini commerciali

Art. 26 – SPACCI INTERNI

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 114/98 si deve intendere come vendita presso "spacci interni" la vendita di prodotti:

- a favore di dipendenti effettuata da enti o imprese, pubblici o privati;
- a favore di militari;
- a favore di soci di cooperative di consumo a favore di aderenti a circoli privati;
- nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

2. Tale forma di vendita, che deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via, è soggetta ad apposita comunicazione al comune con le modalità di cui all'art. 4 punto 2 del presente regolamento.

Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare:

- il possesso da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio dei requisiti morali, in caso di vendita di prodotti del settore alimentare, anche di quelli professionali di cui all'art.5 del Decreto;
- il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali;
- il settore merceologico;
- l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- ogni altra comunicazione utile inserita nel modello.

3. L'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, termine durante il quale il comune provvederà ad effettuare le verifiche del caso.

Art. 27 – GLI APPARECCHI AUTOMATICI

1. Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 114/98 la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune come detto nel precedente art. 26.

2. Nella comunicazione l'interessato deve dichiarare:

- il possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti del settore alimentare, anche di quelli professionali, di cui all'art. 5 del Decreto;
- il settore merceologico;
- l'ubicazione dove installare l'apparecchio automatico;
- se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico (ovvero di aver provveduto ad acquisire la necessaria concessione per l'occupazione di suolo pubblico)
- ogni altra comunicazione utile inserita nel modello.

3. L'attività può essere iniziata decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. Qualora la vendita mediante apparecchi automatici venga effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, essa risulta soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 28 – LE VENDITE PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 114/98 la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a preventiva comunicazione al comune di cui ai modelli previsti all'art. 4 punto 2 del presente regolamento e sarà il comune nel quale l'esercente ha la residenza in caso di persona fisica, ovvero il comune dove è ubicata la sede legale in caso di società.

2. Nella comunicazione dovrà comunque essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti del settore alimentare anche professionali, di cui all'art. 5 del Decreto ed indicato il settore merceologico. L'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

3. Non possano essere inviati prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore stesso.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, si prescrive l'obbligo per l'emittente televisiva di accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita al dettaglio dei prodotti da reclamizzare.

5. Durante la trasmissione dovranno essere altresì indicati, mediante scritta o sovra impressione o altri sistemi grafici o sonori, il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

6. E' consentito agli organi di vigilanza il libero accesso al locale indicato come sede del

venditore.

7. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

8. Alle vendite di cui all'art. 18 D. Lgs. 114/98 si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che disciplina in particolare le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di recesso del consumatore.

9. Sono invece esplicitamente vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 29 – LE VENDITE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

1. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98 la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a preventiva comunicazione al comune di cui ai modelli previsti dall'art. 4 punto 2 del presente regolamento e sarà il comune nel quale l'esercente ha la residenza in caso di persona fisica, ovvero il comune dove è ubicata la sede legale in caso di società.

2. Nella comunicazione dovrà essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e, in caso di vendita di prodotti del settore alimentare anche professionali, di cui all'art. 5 del Decreto ed indicato il settore merceologico. L'attività potrà essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

3. Il titolare dell'attività può agire personalmente ovvero avvalersi della collaborazione di personale incaricato. In questo secondo caso deve comunicare l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale. L'Autorità di P.S. provvederà a dare tempestiva comunicazione (entro i trenta giorni previsti per l'inizio dell'attività) al comune qualora riscontri l'insussistenza dei requisiti per alcuno degli incaricati.

4. Il titolare dell'attività risulterà responsabile agli effetti civilistici (ovvero per risarcimento danni) dell'attività dei suoi collaboratori incaricati.

5. L'impresa titolare dell'attività deve rilasciare un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, nonché provvedere all'immediato ritiro dello stesso qualora i collaboratori perdano i requisiti morali di cui sopra per l'esercizio dell'attività. Detto tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Del suddetto tesserino deve essere fornito anche l'imprenditore che effettui personalmente le operazioni di vendita al domicilio del consumatore.

6. Le disposizioni concernenti gli incaricati di cui all'art. 19 del D. Lgs. 114/98 si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante e le norme del Regolamento Comunale su Aree Pubbliche previste per gli esercizi corrispondenti.

7. Alla vendita al domicilio del consumatore si applicano, analogamente a quanto previsto per le vendite o a mezzo TV dall'art. 18, comma 7 del D. Lgs. 114/98, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che disciplina in particolare le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di recesso del consumatore.

Art. 30 – LA PROPAGANDA AI FINI COMMERCIALI

1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo precedente, ovvero:

- chi intende esercitare tale forma di propaganda ai fini commerciali deve comunicare all'Autorità di PS l'elenco delle persone incaricate, del cui operato risponde agli effetti civilistici;
- gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 114/98 ed essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – LE SANZIONI

1. In ottemperanza all'art. 22 del D. Lgs. 114/98 il Sindaco è l'autorità competente per tutte le violazioni, previste dal presente regolamento, consumate sul territorio comunale.

2. Le violazioni alle disposizioni relative a:

- requisiti di accesso alle attività;
- esercizi di vicinato;
- medie strutture di vendita;
- grandi strutture di vendita;
- apertura di spacci interni;
- vendita mediante apparecchi automatici;
- vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di comunicazione;
- vendita effettuata presso il domicilio del consumatore.

Sono soggette alla sanzione amministrativa annua relativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a €15.493,70.

3. Le violazioni alle disposizioni relative a:

- orari di apertura e chiusura degli esercizi comunali;
- pubblicità dei prezzi;
- vendite straordinarie;
- subingresso e cessazione dell'attività.

Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,45 a €3.098,74.

Art. 32 – SANZIONI ACCESSORIE

1. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa 2 volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante violazione.

2. La chiusura immediata di un esercizio è disposta dal Sindaco in caso di svolgimento abusivo dell'attività. La chiusura di un esercizio di vicinato è ordinata dal Sindaco qualora il titolare:

- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulti provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 114/98;
- commetta un'ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 33 – REVOCA AUTORIZZAZIONI

1. In ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 114/98 l'autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita è revocata qualora il titolare:

- non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto;
- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

Art. 34 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo alla scadenza di pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.